



COMUNE DI SESTO ED UNITI

PROVINCIA DI CREMONA

ORIGINALE

- | | |
|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Comunicata ai Capigruppo Consiliari
il
Nr. Prot. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Affissa all'Albo Pretorio il 15/02/2024 |
| <input type="checkbox"/> | Allegati presenti |

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ALIQUOTE IMU - ANNO 2024. CONFERMA

Nr. Progr. 52

Data 30/12/2023

Seduta NR. 11

L'anno DUEMILAVENTITRE questo giorno TRENTA del mese di DICEMBRE alle ore 10:00 convocata con le prescritte modalità, Sala Consiglio si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza ORDINARIA seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pr.	Cognome e Nome	Pr.
VEZZINI CARLO ANGELO	S	GELUMBAUSKAITE JURGITA	S
SCHETTINO SABATINO MICHAEL	S	SANTINI BARBARA	S
MORANDI ROBERT	N	MARTINELLI ROBERTO	S
BOLZONI ELISA	S	PREANI ALESSANDRO	S
GAVIOLI MATTEO	S	VICCARDI FRANCESCA MARIA	S
IEVA ALBERTO	N	VELLUTI FRANCESCO	S
REPELLINI GIANPIETRO	N		

Totale Presenti: 10

Totale Presenti in Colleg.: 0

Totali Assenti: 3

Assenti Giustificati i signori:

MORANDI ROBERT; IEVA ALBERTO; REPELLINI GIANPIETRO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, MATTEO MALVICINI che provvede alla redazione del presente verbale.

In qualità di PRESIDENTE, il CARLO ANGELO VEZZINI assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Il Sindaco legge al Consiglio le diverse aliquote IMU del 2023, che vengono confermate nell'anno 2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), con cui è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO in particolare che:

- il comma 738 ha provveduto ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;
- il comma 741 ha stabilito gli oggetti imponibili, costituiti da fabbricati, abitazioni principali, aree edificabili e terreni agricoli, individuando, altresì, gli immobili assimilabili alle abitazioni principali;
- il comma 742 ha individuato il Comune quale soggetto attivo dell'imposta municipale propria che, dunque, rappresenta l'ente impositore in relazione alla nuova IMU;
- il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei D/10, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

RILEVATO, altresì, che le aliquote applicabili sono le seguenti:

- aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;
- aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, pari allo 0,86 per cento, con possibilità per i Comuni, tramite deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

RILEVATO che, ai sensi del suddetto comma 777, al Comune è riconosciuta la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale,

o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

DATO ATTO che, in conformità al comma 755, l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, può essere aumentata oltre la misura massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e successivamente confermata;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso il Comune, negli anni successivi, può solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i Comuni, in deroga all'articolo 52, del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

EVIDENZIATO che, ad opera dell'art. 1, comma 837, della Legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023-2025), sono state apportate modifiche in ordine alla modalità di approvazione delle aliquote IMU, come segue:

- il comma 756, che impone ai Comuni di diversificare le aliquote IMU secondo le indicazioni dell'apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, è stato integrato, prevedendo la possibilità di modificare l'articolazione delle aliquote, mediante decreto del MEF;
- il comma 767, che indica le modalità di pubblicazione delle delibere di approvazione delle aliquote IMU, è intervenuto prevedendo l'obbligo di deliberare annualmente le aliquote IMU da applicare, a pena dell'applicazione delle aliquote nella misura "ordinaria";

PRESO ATTO che le previsioni di cui al precedente capoverso saranno applicabili solo successivamente all'emanazione del citato decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, come già chiarito dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020;

DATO ATTO che con emendamento approvato in Senato al DDL di conversione in legge DL 132/2023, viene prorogato al 2025 l'obbligo per i Comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'Imu tramite l'elaborazione del Prospetto;

EVIDENZIATO che, stante l'assenza del decreto previsto dal comma 756, il Comune può approvare le aliquote IMU, per l'anno d'imposta 2024, senza dover tener conto di alcun vincolo normativo;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione C.C. n. 6 del 29/03/2023 ad oggetto "Approvazione Aliquote IMU - Anno 2023"
- la Deliberazione G.C. n. 205 del 15/12/2023 ad oggetto "Aliquote IMU da applicare per l'anno 2024. Proposta di approvazione al Consiglio Comunale"

RITENUTO opportuno confermare le aliquote IMU in vigore nell'anno 2023, anche per l'anno 2024, come di seguito indicato:

Aliquota 2023	TIPOLOGIA
3,50 per mille	Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze : € 200,00 annui
1,00 per mille	Fabbricati rurali ad uso strumentale
Esenti Imu	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali (c.d. immobili merci)
10,60 per mille di cui 3,00 per mille quota Comune e 7,60 per mille quota Stato	Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10
10,60 per mille	Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti
10,60 per mille	Terreni agricoli non posseduti e condotti da Imprenditori agricoli a titolo professionale (IAP) e coltivatori diretti (CD)
10,60 per mille	Aree fabbricabili

CONSIDERATO che il gettito IMU viene stimato in € 583.000,00;

RILEVATO che procedendo come sopra illustrato si dà atto del raggiungimento dell'equilibrio del bilancio comunale;

CONSIDERATO che la presente delibera deve essere trasmessa telematicamente al MEF;

DATO ATTO che, per l'approvazione delle aliquote IMU, il comma 757 della Legge n. 160/2019 ha disposto, altresì, che il Comune deve procedere adottando specifiche procedure, ora dettate dal decreto interministeriale del 20 luglio 2021;

VERIFICATO che il decreto interministeriale 20 luglio 2021 ha stabilito le regole per l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico utile per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli enti locali, al fine della loro trasmissione al MEF, mediante inserimento sul Portale del federalismo fiscale;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sempre che la delibera sia inserita nel Portale del MEF entro il 14 ottobre;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, in quanto non si rende applicabile l'ultimo capoverso dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160/2019;

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

RIMARCATO che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTI il Bilancio di previsione per il triennio 2024/2026 e il Documento Unico di Programmazione che saranno approvati in questa seduta consiliare;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, allegati al presente atto, quali parte integrante e sostanziale;

UDITA la discussione registrata e riportata su supporto magnetico, il quale costituisce verbale, in qualità di documento informatico, conservato agli atti del Comune;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 54 c. 3 del Regolamento per il funzionamento degli Organi Collegiali, la registrazione integrale degli interventi è depositata presso la Segreteria Generale e consultabile al seguente indirizzo: <http://www.magnetofono.it/streaming/sestoeduniti>

CON VOTI UNANIMI e favorevoli espressi nelle forme di legge dai Consiglieri aventi diritto, presenti e votanti

D E L I B E R A

1. CHE tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, le aliquote IMU da applicare nell'anno 2024, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, alle casistiche indicate nel suddetto prospetto:

Aliquota 2023	TIPOLOGIA
3,50 per mille	Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze : € 200,00 annui
1,00 per mille	Fabbricati rurali ad uso strumentale
Esenti Imu	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali (c.d. immobili merci)
10,60 per mille di cui 3,00 per mille quota Comune e 7,60 per mille quota Stato	Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10
10,60 per mille	Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti
10,60 per mille	Terreni agricoli non posseduti e condotti da Imprenditori agricoli a titolo professionale (IAP) e coltivatori diretti (CD)
10,60 per mille	Aree fabbricabili

3. DI DARE ATTO CHE la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, confermando efficacia alla medesima.

Inoltre, con separata votazione

CON VOTI UNANIMI e favorevoli espressi nelle forme di legge

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI SESTO ED UNITI
PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. **52** Data Delibera **30/12/2023**

OGGETTO

ALIQUOTE IMU - ANNO 2024. CONFERMA

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL
RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 20/12/2023

IL RESPONSABILE
Francesco Rodolico

IL
RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 20/12/2023

IL IL SEGRETARIO COMUNALE IN SOST. RESP
Francesco Rodolico

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 52 DEL 30/12/2023

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
VEZZINI CARLO ANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE
MALVICINI MATTEO

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il **15/02/2024** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data: 15/02/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
RODOLICO FRANCESCO

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno **30/12/2023**.

Data: 30/12/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE SOST.
DOTT. MALVICINI MATTEO
